



Abbigliamento previsto per lavori di misurazione sulle strade nazionali di 3^a classe nell'ambito dei protocolli di definizione degli itinerari per trasporti speciali

Per garantire la sicurezza sulle strade nazionali di terza classe, ma anche e soprattutto quella del personale addetti, è indispensabile attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge e alle direttive della norma SN 640 710 (non disponibile in italiano). La presente scheda riguarda l'impiego e l'utilizzo di capi di abbigliamento ad alta visibilità.

Il riferimento normativo è l'articolo 48 capoverso 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11):

"Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione esse devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti, secondo la norma svizzera SN 640 710, che li rendano ben visibili sia di giorno sia di notte".

Per analogia sono considerati lavori di pianificazione tutte le attività connesse alle misurazioni dell'infrastruttura stradale.

La norma SN 640 170 prevede quanto segue:

1. Funzione

I capi di abbigliamento ad alta visibilità servono a identificare, a distanza sufficiente e in qualsiasi condizione di luminosità, chi li indossa come persone esposte a rischio. Questi indumenti sono parte integrante dei dispositivi di protezione individuale.

Ufficio federale delle strade USTRA
c/o Schadenswehr Gotthard
Stützpunkt 1 (Werkhof)
Casella postale
CH-6487 Göschenen
Tel.: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21
sonderbewilligung@astra.admin.ch
www.sonderbewilligung.ch

ID-doc:	2-M-062-D	Valido dal:	01.08.2017
Autore:	Pim	Versione:	1.0
Approvato da	M. Piscopo	Data approv.	20.07.2017

2. Classi

La SN EN ISO 20471 suddivide i capi di abbigliamento ad alta visibilità in tre classi. A ognuna è attribuita una superficie minima di materiale di base e di materiale retroriflettente o in alternativa la superficie richiesta di materiale a caratteristiche combinate. In Svizzera sono previste le classi 2 e 3; la 1 non è ammessa.

Superfici minime visibili di ogni materiale		
	Indumenti classe 3	Indumenti classe 2
	[m ²]	
Materiale di base	0,8	0,5
Materiale retroriflettente	0,2	0,13
Materiale a caratteristiche combinate	-	-

Tabella 1: superfici minime visibili di ogni materiale (Fonte SN 640 170)

3. Impiego

In caso di permanenze temporanee (al massimo un'ora, p.es. per controlli in cantiere, sopralluoghi ecc.) va indossato per lo meno un capo certificato di classe 2 che ricopra il petto.

4. Possibili varianti classe 2




Illustrazione 1: indumenti ad alta visibilità classe 2 (Fonte SN 640 170)